

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVII

BARI, 3 FEBBRAIO 2006

N. 16

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. **60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.**

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a **Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

ATTENZIONE:

IL NUMERO DI C/C POSTALE PER I VERSAMENTI È CAMBIATO. IL NUOVO NUMERO È **60225323**.
UTILIZZARE I BOLLETTINI PRESTAMPATI INDICANDO NELL'APPOSITA CASELLA
IL NUMERO DI CODICE PER IL **BOLLETTINO UFFICIALE N. 3119.**

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

**Disegni di leggi regionali
ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 L.R. 19/97 (*)**

DISEGNO DI LEGGE 18 ottobre 2005 e 17 gennaio 2006, n. 1

“Istituzione della riserva naturale orientata regionale ‘Palude del conte e duna costiera – Porto Cesareo”

DISEGNO DI LEGGE 5 ottobre 2005 e 17 gennaio 2006, n. 2

“Istituzione del parco naturale regionale ‘Isola di S.Andrea e litorale Punta Pizzo’”

Pag. 1389

DISEGNO DI LEGGE 18 ottobre 2005 e 17 gennaio 2006, n. 3

“Istituzione del parco naturale regionale ‘Porto Selvaggio e Palude del Capitano’”

Pag. 1397

DISEGNO DI LEGGE 23 gennaio 2006, n. 5

“Istituzione della riserva naturale regionale orientata ‘Palude la Vela’”

Pag. 1406

DISEGNO DI LEGGE 23 gennaio 2006, n. 6

“Istituzione della riserva naturale regionale orientata ‘Bosco Incoronata’”

Pag. 1413

PARTE PRIMA

*Disegni di leggi regionali
ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 L.R. 19/97*

DISEGNO DI LEGGE 18 ottobre 2005 e 17 gennaio 2006, n. 1

“Istituzione della riserva naturale orientata regionale ‘Palude del conte e duna costiera – Porto Cesareo’”

RELAZIONE

In attuazione della L.R. n. 19/97 “Norme per l’istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia”, il Presidente della Giunta Regionale ha convocato la conferenza per l’area naturale “Palude del Conte e duna costiera”, sita nel Comune di Porto Cesareo ed individuata dalla stessa legge regionale all’art. 5, scheda C7.

La conferenza ha avuto l’obiettivo di individuare le linee guida per la redazione del documento di indirizzo di cui all’art.22, comma 1, della legge n. 394/91 (legge quadro nazionale sulle aree protette).

Alla conferenza sono stati invitati: l’Amministrazione Provinciale di Lecce, l’Amministrazione Comunale di Porto Cesareo, le associazioni agricole, imprenditoriali ed ambientaliste. Gli incontri svolti hanno portato alla elaborazione e sottoscrizione del documento di indirizzo, che rappresenta la base di lavoro per il presente schema di disegno di legge. La conferenza si è conclusa in data 3 marzo 2004. Successivamente all’adozione dello schema di disegno di legge da parte della Giunta Regionale e alla sua notifica alle amministrazioni interessate, il Presidente della Giunta Regionale ha provveduto a convocare, ai sensi dell’art. 6 comma 5 della L.R. n. 19/97, la conferenza dei servizi, che si è tenuta in data 12 dicembre 2005; dalla conferenza dei servizi è emersa l’opportunità di modificare il nome dell’area protetta in “Palude del Conte e duna costiera – Porto Cesareo”.

L’area protetta, in continuità ambientale con la contigua area naturale protetta “Riserve Naturali

Orientate Regionali del litorale tarantino orientale” (L.R. 23/12/02 n. 24), è costituita da un’ampia spiaggia, un sistema dunoso, che si sviluppa per circa 3 km e una zona retrodunale. Le emergenze naturalistiche riguardano diversi habitat naturali prioritari e di importanza comunitaria della Direttiva 92/43/CEE, come pure gli habitat di importanza regionale aggiuntivi del progetto BIOITALY, le specie selvatiche vegetali ed animali della lista rossa nazionale e regionale, nonché la presenza diffusa in tutta l’area di orchidee rare e di orchidee protette dalla convenzione CITES.

Sul cordone dunoso è presente una vegetazione arborea e arbustiva costituita prevalentemente da *Juniperus oxycedrus* subsp. *Macrocarpa* (ginepro coccolone), che rappresenta habitat prioritario della Direttiva 92/43/CEE (perticaia costiera di ginepri). Nell’area palustre sono presenti steppe salate (Limonetalia), praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (Molinio-Holoschoenion), pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi), tutti habitat della Direttiva 92/43/CEE. Nei giuncheti sono presenti l’orchidea acquatica (*Orchis laxiflora*) e l’orchidea di palude (*Orchis palustris*). Nelle “macchie d’Arneo” la vegetazione, nelle forme più evolute, si presenta con macchia con dominanza di leccio (*Quercus ilex*), mentre negli aspetti di minore evoluzione è costituita da macchia e gariga.

Importante il ruolo di questa area per la sosta e lo svernamento di specie migratrici di avifauna fra le quali Martin pescatore (*Alcedo atthis*), Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Cavaliere d’Italia (*Himantopus himantopus*), Tarabusino (*Ixobrychus minutus*), Fraticello (*Sterna albifrons*) e, tra i rettili, Tartaruga marina (*Caretta caretta*), Cervone (*Elaphe quatuorlineata*), Colubro leopardino (*Elaphe situla*).

Per la bellezza del mare e la presenza di numerose masserie la zona è particolarmente vocata alla pratica dell’agriturismo e del turismo rurale, attività che non hanno ancora avuto alta diffusione.

Il presente schema di disegno di legge istituisce l’area naturale “Palude del Conte e duna costiera” (art. 1) classificandola come Riserva Naturale Orientata Regionale, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b), della L.r. 19/97, la denomina Riserva Naturale Orientata Regionale “Palude del Conte e duna costiera - Porto Cesareo” e la delimita riportando,

su cartografia in scala 1:25.000, la perimetrazione approvata, in sede di preconferenza, assieme al documento di indirizzo.

All'art. 2 sono riportate le finalità che dovranno essere perseguite nella gestione della Riserva, dal momento della sua istituzione.

L'art. 3 prevede che la gestione della Riserva sia affidata al Comune di Porto Cesareo. È, altresì, contemplata la possibilità che, in caso di gravi inadempimenti del Comune nella gestione della Riserva, si faccia luogo al commissariamento dell'area protetta.

La zonizzazione provvisoria, di cui all'art. 4, suddivide l'area della Riserva in zona 1 (zona centrale) e zona 2 (fascia di protezione) e avrà validità sino all'approvazione del Piano di cui all'art. 7 del presente ddl e all'art. 20 della L.R. n. 19/97.

La superficie totale della Riserva è di 1110 Ha, di cui 833 Ha perimetrati come zona 1 (zona centrale) ed i restanti 277 Ha come zona 2 (fascia di protezione). Nella zona 1 sono comprese le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale; nella zona 2 quelle che, pur contenendo valori ambientali e culturali, presentano una maggiore antropizzazione. In particolare, nella zona 2 sono comprese aree fortemente antropizzate con attività agricole e turistiche (presenza di seconde case), per poter intervenire con azioni di riqualificazione mirate, sia dell'ambiente naturale che di quello antropico.

Il Piano potrà modificare i confini delle zone e dettagliarle ulteriormente, così come indicato dall'art. 12 della L. n. 394/91, al fine di una più articolata tutela degli ambienti naturali e di una migliore integrazione fra difesa dell'ambiente e attività umane.

L'art. 5 riporta le norme generali e specifiche di tutela del territorio e dell'ambiente naturale da far valere su tutto il territorio dell'area protetta. Per il territorio compreso nella zona 2, fino all'adozione del Piano Territoriale della Riserva, sarà possibile, da parte dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali dell'Assessorato Regionale all'Ambiente, concedere deroghe alle norme di salvaguardia relative alla costruzione di edifici e alla modifica della destinazione dei terreni, esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. Gli articoli 6-7-8-9 descrivono gli strumenti di attuazione di cui il

Comune di Porto Cesareo, facendo riferimento alla L.R. n. 19/97, dovrà dotarsi per l'attuazione delle finalità istitutive della Riserva: Piano Territoriale dell'area, Piano Pluriennale economico-sociale, Regolamento delle attività consentite all'interno della Riserva.

Il Comune, dal momento dell'adozione degli strumenti di attuazione, avrà il compito di rilasciare nulla osta per tutte le opere che saranno svolte all'interno della Riserva (art. 10), sottoponendo le richieste di concessioni e/o autorizzazioni al vaglio dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali. Fino all'entrata in vigore degli strumenti di attuazione, i nulla osta saranno rilasciate dall'Ufficio Parchi e Riserve naturali dell'Assessorato all'Ecologia. Inoltre (art. 10, commi 6. e 7) il Comune di Porto Cesareo è delegato, quale Autorità competente ai sensi della L. R. 11/2001, al rilascio dei pareri relativi alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui all'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE ed all'art. 5 del d.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del d.P.R. n. 120/2003, per piani ed interventi ricadenti in tutto o in parte nel proposto Sito di Importanza Comunitaria (pSIC) IT9150028 "Porto Cesareo". L'Ufficio comunale competente è tenuto a predisporre un elenco mensile contenente gli estremi degli interventi sottoposti a tale procedura e dei relativi esiti, da inviare all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione della medesima procedura di Valutazione di Incidenza e l'eventuale formulazione, da parte dello stesso Ufficio Parchi e Riserve Naturali, di osservazioni e richiami vincolanti volti a garantire la coerenza degli interventi con lo stato di conservazione complessivo del pSIC.

Gli articoli 11 e 12 regolano, rispettivamente, le sanzioni per chi reca danni e non osserva le norme di salvaguardia e gli indennizzi che l'Amministrazione comunale dovrà erogare ai proprietari per eventuali danni economici causati alle attività agro-silvo-pastorali. L'art. 13 regola la sorveglianza della Riserva, che dovrà essere garantita tramite personale dell'Amministrazione comunale e/o tramite convenzioni con altri enti pubblici, anche nazionali, operanti sul territorio.

Il controllo sulla gestione (art. 14) spetta alla struttura indicata dall'art. 23 della L.R. n. 19/97,

sulla base delle modalità precisate da apposita deliberazione di Giunta Regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge.

Con l'art. 15 si quantificano gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in Euro 50.000,00 a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006. Per gli esercizi successivi si provvederà al cofinanziamento regionale mediante iscrizione di specifico stanziamento sul Capitolo di spesa di competenza, sulla base degli obiettivi raggiunti e della programmazione regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio Parchi e R.N. f.f.
Ing. Francesca Pace

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

L'Assessore all'Ecologia
Prof. Michele Losappio

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Riserva Naturale Orientata Regionale "Palude del Conte e duna costiera"

INDICE

Articolo 1 - Istituzione dell'area naturale protetta

Articolo 2 – Finalità

Articolo 3 – Ente di gestione

Articolo 4 - Zonizzazione provvisoria

Articolo 5 – Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale

Articolo 6 – Strumenti di attuazione

Articolo 7 – Piano territoriale dell'area naturale protetta

Articolo 8 - Piano Pluriennale Economico Sociale

Articolo 9 – Regolamento

Articolo 10 – Nulla osta e pareri

Articolo 11 - Sanzioni

Articolo 12 – Indennizzi

Articolo 13 – Sorveglianza del territorio

Articolo 14 – Controllo

Articolo 15 - Norme finanziarie

Articolo 1 **Istituzione dell'area** **naturale protetta**

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituita la Riserva Naturale Orientata Regionale "Palude del Conte e Duna Costiera".

2. I confini della Riserva Naturale Orientata Regionale "Palude del Conte e duna costiera" ricadente sul territorio del Comune di Porto Cesareo, sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000, allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso l'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia e, in copia conforme, presso l'Amministrazione provinciale di Lecce, presso la sede dell'ente di gestione e presso il Comune di Porto Cesareo.

3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione da eseguirsi a cura dell'ente di gestione con apposito finanziamento regionale.

Articolo 2

Finalità

1. Le finalità istitutive della Riserva Naturale Orientata Regionale "Palude del Conte e duna costiera" sono le seguenti:

- a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici ed idrogeologici superficiali e sotterranei;
- b) salvaguardare i valori ed i beni storico-architettonici;
- c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
- d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;
- e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
- f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
- g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
- h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Articolo 3

Gestione

1. La gestione della Riserva Naturale Orientata Regionale "Palude del Conte e Duna Costiera" è affidata ad un ente di gestione individuato nel Comune di Porto Cesareo, che vi provvederà coordinando strettamente i propri interventi con gli obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della natura e aree naturali protette.

2. Il Comune di Porto Cesareo, per la gestione dell'area protetta, organizza una struttura autonoma nell'ambito dell'amministrazione comunale. Il Sin-

daco può nominare un direttore della Riserva; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento dovrà essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dell'area protetta.

3. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Ambiente e previa deliberazione della Giunta stessa, provvede, con proprio decreto, alla nomina di un commissario con pieni poteri sulla gestione dell'area protetta.

Articolo 4

Zonizzazione provvisoria

1. Fino all'approvazione del Piano territoriale di cui all'art. 7, la Riserva Naturale Orientata Regionale "Palude del Conte e Duna Costiera" è suddivisa nelle seguenti zone:

- zona 1, di rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale;
- zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale, connotata fortemente dalla presenza di attività antropiche.

2. Il Piano di cui all'art. 7 può apportare modifiche al confine delle zone e dettagliarle ulteriormente, come indicato all'art. 12 della L.394/91, al fine di una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.

Articolo 5

Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale

1. Sull'intero territorio della Riserva Naturale Orientata Regionale "Palude del Conte e Duna Costiera" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

- a) aprire nuove cave, miniere e discariche;
- b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'ente di

gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'art.11, comma 4, della Legge 6 dicembre 1991, n.394, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;

- c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, ad eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
- e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'ente di gestione;
- f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
- g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui al precedente art. 2;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- j) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica.

2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 7 è fatto divieto di:

- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865. Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
- b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo

svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;

- c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti Uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.

3. Fino all'approvazione del Piano Territoriale di cui all'art. 7, la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della L.R. 19/97, d'intesa con l'ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle zone 2 di cui al precedente articolo 3. Nella zona 1 dette deroghe potranno essere concesse solo se necessarie per effettuare adeguamenti di tipo tecnologico e/o igienico sanitario connessi all'applicazione della normativa vigente. Potranno inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento Aziendale redatto a norma del reg. CEE 1257/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Sono consentiti, previa valutazione da parte dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione, interventi pubblici o privati, realizzati nel rispetto della normativa vigente, destinati a migliorare la fruizione della zona costiera, mediante l'utilizzazione di manufatti di tipo precario, amovibili, in legno o altro materiale naturale, tali da rispettare le esigenze di compatibilità ambientale dell'area. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi, dovranno comunque essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area.

5. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dei commi a) e b), dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali ad eccezione dei diritti

esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici, su istanza dell'ente di gestione.

Articolo 6 **Strumenti di attuazione**

Per l'attuazione delle finalità della Riserva Naturale Orientata Regionale "Palude del Conte e Duna Costiera", l'ente di gestione si dota dei seguenti strumenti di attuazione, tutti sottoposti all'approvazione finale del Consiglio Regionale secondo le modalità definite dalla L.R. 19/97, previa loro valutazione da parte dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione:

- a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della L.R. 19/97;
- b) Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della L.R. 19/97;
- c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della L.R. 19/97.

Articolo 7 **Piano territoriale dell'area naturale protetta**

Il Piano territoriale della Riserva Naturale Orientata Regionale "Palude del Conte e Duna Costiera", è predisposto dall'ente di gestione ed è adottato dal Consiglio Comunale di Porto Cesareo con i tempi e le modalità previste dall'art. 20 della L.R. 19/97. Esso deve:

- a) precisare, mediante zonizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le destinazioni delle diverse parti dell'area naturale protetta;
- b) individuare le opere necessarie alla conservazione ed all'eventuale ripristino ambientale;
- c) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
- d) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;

- e) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
- f) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
- g) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- h) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
- i) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
- j) individuare e definire il sistema di monitoraggio;
- k) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sul sistema dunale;
- l) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

Articolo 8 **Piano Pluriennale Economico Sociale**

1. Il Piano Pluriennale Economico Sociale della Riserva Naturale Orientata Regionale "Palude del Conte e Duna Costiera", è adottato, contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area, dall'ente di gestione, con il fine di individuare indirizzi ed obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile.

2. Il Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi ed alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

Articolo 9 **Regolamento**

Il regolamento ha la funzione di disciplinare,

anche in deroga dei divieti di cui all'art. 5, l'esercizio delle attività consentite all'interno della Riserva Naturale Orientata Regionale "Palude del Conte e Duna Costiera", ed è adottato dall'ente di gestione contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area naturale protetta.

Articolo 10 **Nulla osta e pareri**

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere ricadenti all'interno della Riserva Naturale Orientata Regionale "Palude del Conte e Duna costiera" è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente di gestione.

2. La documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione, entro dieci giorni dalla sua presentazione all'ente di gestione, è inviata da quest'ultimo all'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia, che, nei venti giorni successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti. Qualora le integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, l'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la non conformità dell'istanza alle prescrizioni ed alle finalità della presente legge.

3. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole.

4. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'art. 2.

5. Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, il nulla osta preventivo è rilasciato dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia.

6. L'ente di gestione della Riserva Naturale Orientata Regionale "Palude del Conte e Duna costiera" è delegato, quale Autorità competente ai sensi della L. R. 11/2001, al rilascio dei pareri rela-

tivi alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui all'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE ed all'art. 5 del d.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del d.P.R. n. 120/2003, per piani ed interventi ricadenti in tutto o in parte nel proposto Sito di Importanza Comunitaria (pSIC) IT9150028 "Porto Cesareo".

7. L'Ufficio comunale competente è tenuto a predisporre un elenco mensile contenente gli estremi degli interventi di cui al comma 6. e dei relativi esiti, da inviare all'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza e l'eventuale formulazione, da parte dello stesso Ufficio Parchi e Riserve naturali, di osservazioni e richiami vincolanti volti a garantire la coerenza degli interventi con lo stato di conservazione complessivo del pSIC.

Articolo 11 **Sanzioni**

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 30 della Legge 394/91.

2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a), comma 1 dell'art. 5 comportano la sanzione amministrativa di Euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.

3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 5 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia

4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), e i), comma 1, dell'art. 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,82 ad un massimo di Euro 258,22.

5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f), comma 1 dell'art. 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 103,29 ad un massimo di Euro 1032,91.

6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g), comma 1, dell'art. 5 comportano la sanzione ammi-

nistrativa di Euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.

7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h), comma 1, dell'art. 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 1.032,91 ad un massimo di Euro 10.329,13.

8. Le violazioni di cui alla lettera j), comma 1, ed alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, comma 2, comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 566,00 ad un massimo di Euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.

11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'art. 30 della L. 394/91.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento di cui all'art.11 sono introitate nel bilancio dell'ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione della Riserva Naturale Orientata Regionale "Palude del Conte e duna costiera".

Articolo 12 **Indennizzi**

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni econo-

mici ai proprietari di immobili situati nella Riserva Naturale Orientata Regionale "Palude del Conte e Duna Costiera", sono erogati direttamente dall'ente di gestione, facendovi fronte con il proprio bilancio.

2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di cui all'art. 7 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:

- a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;
- b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

3. L'ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro 120 giorni dalla data della denuncia.

4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

Articolo 13 **Sorveglianza del territorio**

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'ente di gestione che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della Provincia di Lecce.

2. Ai fini della sorveglianza, l'ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo Forestale

dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 394/91.

3. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo 44 della legge regionale 13 agosto 1998 n.27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria", è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'ente di gestione.

Articolo 14 **Controllo**

1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione della Riserva Naturale Orientata Regionale "Palude del Conte e Duna Costiera" sono affidate all'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia.

2. Le modalità dell'attività di controllo possono essere precisate da apposite direttive, da emanarsi con deliberazione di Giunta regionale, che potranno prevedere anche l'obbligo dell'adozione di determinati sistemi di contabilità, nonché l'adozione di specifiche procedure di controllo della gestione.

3. In ogni caso, l'ente di gestione adotta, annualmente, un documento preventivo decisionale coerente con le linee generali di intervento definite dall'Assessorato regionale all'Ecologia. Tale documento dovrà essere approvato dall'Ufficio Parchi e Riserve naturali e, successivamente, pubblicato sul B.U.R.P.

4. L'ente di gestione provvede ad inviare all'Ufficio Parchi e Riserve naturali, con cadenza semestrale, un rendiconto delle somme impegnate e pagate, che sarà pubblicato sul B.U.R.P.

Articolo 15 **Norme finanziarie**

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico dell'ente di gestione.

2. Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei ad integrare gli stanziamenti comunali nei limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nei bilanci regionali.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono stanziati Euro 50.000,00 a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.

DISEGNO DI LEGGE 5 ottobre 2005 e 17 gennaio 2006, n. 2

"Istituzione del parco naturale regionale 'Isola di S.Andrea e litorale Punta Pizzo'"

Relazione illustrativa

In attuazione della L.r. 19/97 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia", il Presidente della Giunta Regionale ha convocato la pre-conferenza per l'area naturale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo", sita nel Comune di Gallipoli ed individuata dalla stessa legge regionale all'art. 5 scheda C3.

La pre-conferenza ha l'obiettivo di individuare le linee guida per la redazione del documento di indirizzo di cui all'art.22, comma 1, della legge 394/91 (legge quadro nazionale sulle aree protette).

Alla pre-conferenza sono stati invitati: l'Amministrazione Provinciale di Lecce, l'Amministrazione Comunale di Gallipoli, le competenti Amministrazioni dello Stato, i Consorzi di Bonifica, le associazioni agricole, imprenditoriali e protezionistiche. Gli incontri svolti hanno portato alla elaborazione e sottoscrizione del documento di indirizzo, che rappresenta la base di lavoro per il presente schema di disegno di legge.

Successivamente all'adozione dello schema di disegno di legge da parte della Giunta Regionale e alla sua notifica alle amministrazioni interessate, il Presidente della Giunta Regionale ha provveduto a

convocare, ai sensi dell'art. 6 comma 5 della L.R. n. 19/97, la Conferenza dei servizi, che si è tenuta in data 27.01.2005 con la partecipazione di Comune di Gallipoli e Provincia di Lecce, con esito complessivamente favorevole.

Quindi in data 07.11.05 è stato sentito il parere del Comitato Tecnico scientifico, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 6.

Il presente schema di disegno di legge istituisce l'area naturale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" (art. 1) classificandola come Parco Naturale Regionale, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. a), della L.r. 19/97, la denomina Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" e la delimita riportando, su cartografia in scala 1:25.000, la perimetrazione approvata, in sede di preconferenza, assieme al documento di indirizzo.

Sull'intero territorio varranno, a partire dall'adozione del d.d.l. da parte della Giunta regionale, le norme di salvaguardia provvisorie di cui all'art. 8 della L.r. 19/97 ed all'art. 6 della L. 394/91, come riprese nell'atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale.

All'art. 2 sono riportate le finalità che dovranno essere perseguite nella gestione del Parco, dal momento della sua istituzione.

L'art. 3 prevede che la gestione del Parco sarà affidata all'Ente di gestione delle aree naturali protette della Provincia di Lecce, ente strumentale di diritto pubblico istituito ai sensi dell'art. 5 della L.r. 25/02. È altresì previsto che, in caso di gravi inadempienze dell'Ente nella gestione del Parco, si possa far luogo al commissariamento dell'Ente stesso.

L'art. 4 riporta le norme generali e specifiche di tutela del territorio e dell'ambiente naturale da far valere su tutto il territorio dell'area protetta. Fino all'adozione del Piano Territoriale del Parco, sarà possibile, da parte dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali dell'Assessorato Regionale all'Ambiente, concedere deroghe ad alcune norme di salvaguardia esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. L'Ufficio Parchi e Riserve naturali potrà concedere le suddette deroghe, sentito il Comune di Gallipoli, fino alla costituzione del Consiglio Direttivo dell'Ente di Gestione, e, d'intesa con l'Ente gestore, nel periodo intercorrente fra la costituzione del Consiglio Direttivo dell'Ente e l'adozione, da parte dello stesso, del Piano Territoriale del Parco.

Gli articoli 5-6-7-8 descrivono gli strumenti di attuazione di cui l'Ente di gestione dovrà dotarsi per l'attuazione delle finalità istitutive del Parco: Piano Territoriale dell'area, Piano Pluriennale economico-sociale, Regolamento delle attività consentite all'interno del Parco. L'Ente di gestione, dal momento dell'adozione degli strumenti di attuazione, avrà il compito di rilasciare nulla osta per tutte le opere che saranno svolte all'interno del Parco (art. 9); fino all'entrata in vigore degli strumenti di attuazione rilascerà parere obbligatorio. Inoltre, dalla data di costituzione dell'Ente di gestione e fino all'entrata in vigore degli strumenti di attuazione, le deroghe, così come riportato precedentemente, saranno rilasciate dall'Ufficio Parchi e Riserve naturali dell'Assessorato all'Ambiente, d'intesa con l'Ente di gestione.

Gli articoli 10 e 11 regolano, rispettivamente, le sanzioni per chi reca danni e non osserva le norme di salvaguardia e gli indennizzi che l'Ente di gestione dovrà risarcire ai proprietari per eventuali danni economici causati alle attività agro-silvo-pastorali. L'art. 12 regola la sorveglianza del Parco, che dovrà essere garantita tramite personale dell'Ente di gestione e/o tramite convenzioni con altri enti pubblici, anche nazionali, operanti sul territorio.

La vigilanza (art. 13) sulla corretta attuazione della legge istitutiva spetta alla struttura prevista dall'art. 23 della L.r. 19/97.

Nelle aree ricomprese nella Zona di Protezione Speciale "Litorale di Gallipoli e Isola di S. Andrea" (pSIC-ZPS IT9150015), contigue al perimetro del Parco, vigono alcune delle norme di salvaguardia previste per il Parco stesso (art. 14). L'Unione Europea impone un obbligo di tutela delle Z.P.S. da parte degli Stati membri; l'adempimento di tale obbligo è, in questo caso, particolarmente urgente, vista la decisione di escludere parte della Z.P.S. dall'istituenda area protetta regionale.

Con l'art. 15 si quantificano gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in Euro 50.000,00 a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante iscrizione di specifico stanziamento sul Capitolo di spesa di competenza.

È prevista (art. 16), nelle more della costituzione dell'Ente di gestione, la gestione provvisoria del Sindaco di Gallipoli, che costituirà allo scopo un'Autorità di Gestione Provvisoria.

Il Dirigente dell'Ufficio
Parchi e R.N.
Ing. Francesca Pace

Il Dirigente del
Settore Ecologia
dott. Luca Limongelli

L'Assessore all'Ecologia
prof. Michele Losappio

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo"

INDICE

Articolo 1 - Istituzione dell'area naturale protetta
Articolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Gestione
Articolo 4 - Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale
Articolo 5 - Strumenti di attuazione
Articolo 6 - Piano territoriale dell'area naturale protetta
Articolo 7 - Piano Pluriennale Economico Sociale
Articolo 8 - Regolamento
Articolo 9 - Nulla osta e pareri
Articolo 10 - Sanzioni
Articolo 11 - Indennizzi
Articolo 12 - Sorveglianza del territorio

Articolo 13 - Vigilanza

Articolo 14 - Zona di Protezione Speciale

Articolo 15 - Norme finanziarie

Articolo 16 - Disposizioni transitorie

Articolo 1

Istituzione dell'area naturale protetta

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituito il Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo".

2. I confini della Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" ricadente sul territorio del Comune di Gallipoli, è riportata nella cartografia in scala 1:25.000, allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso l'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia e, in copia conforme, presso l'Amministrazione provinciale di Lecce, presso l'Amministrazione comunale di Gallipoli e presso la sede dell'Ente di gestione di cui all'art. 3.

3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione da eseguirsi, prima della costituzione dell'Ente di Gestione di cui all'art. 3, a cura dell'Amministrazione comunale di Gallipoli con apposito finanziamento della Regione.

Articolo 2

Finalità

1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" sono le seguenti:

- a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idrau-

- lici ed idrogeologici superficiali e sotterranei;
- b) salvaguardare i valori ed i beni storico-architettonici;
 - c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
 - d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;
 - e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
 - f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
 - g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
 - h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Articolo 3 Gestione

1. Ai sensi dell'art. 9 della L. R. 19/97 la gestione del Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" è affidata all'Ente di gestione delle aree naturali protette della Provincia di Lecce, ente strumentale di diritto pubblico istituito ai sensi dell'art. 5 della L.R. 25/02.

2. In caso di gravi inadempienze pedonali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore all'Ambiente e previa deliberazione della Giunta stessa, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento degli organi responsabili dell'Ente di Gestione e alla nomina contestuale di un commissario con pieni poteri, che resta in carica fino alla ricostruzione degli organi disciolti.

Articolo 4 Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale

1. Sull'intero territorio del Parco Naturale

Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

- a) aprire nuove cave, miniere e discariche;
 - b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'art.11, comma 4, della Legge 6 dicembre 1991, n.394, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
 - c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
 - d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, ad eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
 - e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
 - f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
 - g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
 - h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui al precedente articolo 2;
 - i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
 - j) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica.
2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 6 è fatto divieto di:
- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati cosa come deli-

mitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865. Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;

- b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
- c) effettuare interventi sulle aree boccate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti Uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.

3. Fino all'approvazione del Piano Territoriale di cui all'art.6, la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della L.R. 19/97, d'intesa con l'Ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), solo se necessarie per effettuare adeguamenti di tipo tecnologico e/o igienico sanitario connessi all'applicazione della normativa vigente. Potranno inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento Aziendale redatto a norma del reg. CEE 1257/99 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono consentiti, previa valutazione da parte dell'Ufficio Parchi e R. n. della Regione, interventi pubblici o privati, realizzati nel rispetto della normativa vigente, destinati a migliorare la fruizione della zona costiera, attraverso l'accesso con manufatti di tipo precario, amovibili, in legno o altro materiale naturale, tali da rispettare le esigenze di compatibilità ambientale dell'area. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi dovranno comunque essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area.

4. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dei commi a) e b), dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e succ. mod. e int.

5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici, ad istanza dell'Ente di gestione.

Articolo 5

Strumenti di attuazione

1. Per l'attuazione delle finalità del Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo", l'Ente di gestione di cui all'articolo 3 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:

- a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della L.R. 19/97;
- b) Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della L.R. 19/97;
- c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della L.R. 19/97.

Articolo 6

Piano territoriale dell'area naturale protetta

1. Il Piano territoriale del Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo, deve:

- a) individuare le opere necessarie alla conservazione ed all'eventuale ripristino ambientale;
- b) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
- c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
- d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
- e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive; O indicare la tipologia e le

modalità di costruzione di opere e manufatti;

- g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
- h) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
- i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;
- j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sul sistema dunale;
- k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

2. Le procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione del Piano sono quelle stabilite dall'articolo 20 della L.R. 19/97.

Articolo 7

Piano Pluriennale Economico Sociale

1. Il Piano Pluriennale Economico Sociale del Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo", è predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette della provincia di Lecce, organo dell'Ente di gestione di cui all'art. 3, con il fine di individuare indirizzi ed obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della L.R. 19/97.

2. Il Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi ed alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria,

3. Il Piano Pluriennale Economico Sociale è predisposto, d'intesa con il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione, contestualmente alla formazione del Piano di cui all'art. 6.

Articolo 8

Regolamento

1. Il regolamento, predisposto ed approvato con le modalità previste dall'art. 11 della L. 394/91, ha la finzione di disciplinare, anche in deroga dei divieti di cui all'art. 4, l'esercizio delle attività consentite all'interno del Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo", ed è adottato dall'Ente di gestione contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area.

Articolo 9

Nulla osta e pareri

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere ricadenti all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione, che deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte.

Decorso infruttuosamente il termine di cui innanzi, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole.

2. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi, devono comunque essere compatibili con le finalità di cui all'art. 2.

3. Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, l'Ente di gestione rilascia parere obbligatorio nei termini di cui al comma 1 su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all'articolo 4.

Articolo 10

Sanzioni

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'art. 30 della Legge 394/91.

2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a),

comma 1 dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa di Euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.

3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), comma 1, dell'art.4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), e i), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,82 ad un massimo di Euro 258,22.

5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f), comma 1 dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 103,29 ad un massimo di Euro 1032,91.

6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera A comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa di Euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.

7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 1.032,91 ad un massimo di Euro 10.329,13.

8. Le violazioni di cui alla lettera j), comma 1, ed alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art.4, comma 2, comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'art.4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 566,00 ad un massimo di Euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.

11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle

sanzioni penali previste al comma 1 dell'art.30 della L. 394/91.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689.

12. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento di cui all'art 8 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione della Parco.

Articolo 11 Indennizzi

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili situati nel Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo", sono "opti direttamente dall'Ente di gestione di cui all'art. 3, facendovi fronte con il proprio bilancio.

2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di cui all'art. 6 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:

- a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;
- b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

3. L'Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro 120 giorni dalla data della denuncia

4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione

ovvero dell'ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

Articolo 12 **Sorveglianza del territorio**

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri Enti.

2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della Provincia di Lecce.

3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 394/91.

4. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo 44 della legge regionale 13 agosto 1998 n.27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria", è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

Articolo 13 **Vigilanza**

1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse all'attuazione della presente legge sono espletate dall'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell'articolo 23 della LR. 19/97.

Articolo 14 **Zona di Protezione Speciale**

1. Le norme di cui agli artt. 4,10,11,12 e 13 si

applicano anche alle aree della designata Zona di Protezione Speciale "Litorale di Gallipoli e Isola di S. Andrea" (IT9150015) non comprese nei confini descritti dall'art.1, comma 2.

2. Con successivo regolamento, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta Regionale preciserà le modalità applicative della disposizione di cui al precedente comma,

Articolo 15 **Norme finanziarie**

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in Euro 50.000,00 sono a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.

Articolo 16 **Disposizioni transitorie**

1. Nelle more della costituzione dell'Ente di gestione di cui all'art. 3, la gestione del Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" è affidata provvisoriamente al Sindaco del Comune di Gallipoli, che istituisce una Autorità di gestione provvisoria.

2. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene acquistato con fondi pubblici stanziati per la gestione della Parco, seguono la destinazione di questa e, pertanto, andranno a confluire nel patrimonio dell'Ente di Gestione non appena lo stesso sarà stato costituito.

3. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore all'Ambiente può nominare un commissario che sostituisce l'Autorità di gestione provvisoria sino alla costituzione dell'Ente di gestione di cui all'art. 3.

DISEGNO DI LEGGE 18 ottobre 2005 e 17 gennaio 2006, n. 3

“Istituzione del parco naturale regionale ‘Porto Selvaggio e Palude del Capitano’”

Relazione illustrativa

In attuazione della L.r. 19/97 “Norme per l’istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia”, il Presidente della Giunta Regionale ha convocato la pre-conferenza per l’area naturale “Palude del Capitano”, sita nel Comune di Nardò ed individuata dalla stessa legge regionale all’art. 5, scheda C. È stato, inoltre, ritenuto opportuno riunire in unico procedimento quello relativo alla menzionata area “Palude del Capitano” con quello relativo al Parco Regionale di “Porto Selvaggio e Torre Uluzzo”, riclassificato con legge regionale dell’1 giugno 2004 n. 9, anch’esso interamente ricadente nel Comune di Nardò e territorialmente contiguo all’area “Palude del Capitano”.

La pre-conferenza ha l’obiettivo di individuare le linee guida per la redazione del documento di indirizzo di cui all’art.22, comma 1, della legge 394/91 (legge quadro nazionale sulle aree protette).

Alla pre-conferenza sono stati invitati: l’Amministrazione Provinciale di Lecce, l’Amministrazione Comunale di Nardò, le associazioni agricole, imprenditoriali ed ambientaliste. Gli incontri svolti hanno portato alla elaborazione e sottoscrizione del documento di indirizzo, che rappresenta la base di lavoro per il presente schema di disegno di legge. La pre-conferenza si è conclusa il 31 gennaio 2005.

Successivamente all’adozione dello schema di disegno di legge da parte della Giunta Regionale e alla sua notifica alle amministrazioni interessate, il Presidente della Giunta Regionale ha provveduto a convocare, ai sensi dell’art. 6 comma 5 della L.R. n. 19/97, la Conferenza dei servizi, che si è tenuta in data 9 gennaio 2006; dalla Conferenza dei servizi è emersa la necessità di inserire un articolo riguardante la zonizzazione interna all’area che, viceversa, è già riportata nella cartografia allegata, inoltre il Comune di Nardò ha richiesto di inserire un comma nell’art. 4 “Norme generali di tutela del territorio e dell’ambiente naturale”.

L’area nel suo insieme si presenta molto variegata sotto l’aspetto paesaggistico e ambientale, nel cui interno si riconoscono precise caratteristiche unità ambientali. La cui superficie rimboschita ammonta a circa 268 ha. Il rimboschimento iniziò nel 1950 da parte dell’Ispettorato Ripartimentale Agricoltura e Foreste di Lecce con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno del Ministero del lavoro. Le essenze utilizzate per l’impianto sono state il Pino d’Aleppo, il Pino Marittimo, il Pino Domestico, l’Eucalipto, i Cipressi e le Tamerici. Col tempo si è creato un “climax” stabile ed in lenta evoluzione, con piccole successioni ecologiche; difatti non sono rare le radure con rigoglioso e vario sottobosco. Nell’area in esame, le emergenze naturalistiche riguardano diversi habitat prioritari e di interesse comunitario della Direttiva 92/43/CEE, come pure gli habitat di interesse regionale aggiuntivi del progetto BIOITALY, le specie della lista rossa nazionale e regionale, nonché la presenza

diffusa in tutta l’area di orchidacee rare e protette dalla convenzione CITES.

Sotto l’aspetto naturalistico si individuano i seguenti ambienti:

- a) Percorsi substeppici di graminacee e piante annuali dei Thero-Brachypodietae. Questo habitat è generalmente rappresentato da radure e pratelli della macchia mediterranea. In particolare nell’area è stata individuata una particolare pseudosteppa costituita da fitti popolamenti del raro vilucchio lineato (*Convolvulus lineatus*), specie della lista rossa regionale;
- b) Scogliere con Limonio endemico. E’ un habitat di scogliera caratterizzato dall’endemismo salentino limonio salentino (*Limonium japigicum*) che permette di inquadrare la vegetazione nell’associazione Limonietum japigici Curti e Lorenzoni 1968;
- c) Phrygane endemiche. Sono delle formazioni di gariga e microfille con presenza del raro spinaporci (*Sarcopoterium spinosum*), specie della lista rossa nazionale, molto rara in Italia, nota in ambito peninsulare per i dintorni di Rocca Imperiale in Calabria e la Palude del Capitano in Puglia. Questa specie è caratterizzata di una associazione esclusiva della zona denominata Cisto monspeliensis – *Sarcopoterium spinosi* (Brullo, Minissale & Spampanato 1977).

Sempre nell'area di studio, inoltre, sono presenti diverse orchidacee protette dalla convenzione CITES di seguito elencate: *Anacaptis pyramidalis* (L.) L. C. Rich.; *Ophrys bombyliflora* Link; *Ophrys bertolonii* Moretti; *Ophrys holoserica* W. Greuter subsp. *Apulica* Danesch; *Ophrys lutea* Cav.; *Orchis morio* L.; *Orchis papilionacea* L.; *Serapias lingua* L.; *Serapias parviflora* Parl.; *Spiranthes spiralis* (L.) Koch.

La Palude del Capitano è caratterizzata dalla presenza di numerose depressioni carsiche doliniformi originatesi per lo sprofondamento della volta di preesistenti cavità sotterranee, note localmente come "spunnulate". La vegetazione tipica dell'ambiente lagunare è collocata sul fondo di piccole doline delle "Spunnulate". Gli habitat presenti sono: scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con Limonio endemico), praterie di posidonie (prioritario ai sensi della Dir. 92/43/CEE), stagni temporanei mediterranei (prioritario ai sensi della Dir. 92/43/CEE), steppe salate (Limonetalia) (prioritario ai sensi della Dir. 92/43/CEE), percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (prioritario ai sensi della Dir. 92/43/CEE), formazioni cretesi (Euphorbieto-Verbascion), Lagune (prioritario ai sensi della Dir. 92/43/CEE).

Il presente schema di disegno di legge istituisce l'area naturale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" (art. 1) classificandola come Parco Naturale Regionale, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. a), della L.r. 19/97. L'area è denominata Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" ed è delimitata riportando, su cartografia in scala 1:25.000, la perimetrazione approvata in sede di pre-conferenza assieme al documento di indirizzo.

Sull'intero territorio varranno, a partire dall'adozione del presente d.d.l., le norme di salvaguardia provvisorie di cui alla L.r. 19/97 ed alla L. 394/91, come riprese nell'atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale.

All'art. 2 sono riportate le finalità che dovranno essere perseguite nella gestione del Parco, dal momento della sua istituzione.

L'art. 3 prevede che la gestione del Parco sarà affidata ad un ente di gestione individuato nel Comune di Nardò. Si tratta, rispettando le previ-

sioni dell'art.9 della L.R. 19/97, della migliore opportunità per garantire l'immediata e diretta salvaguardia di un territorio la cui peculiarità consiste nella totale ricomprensione dell'area protetta in un solo Comune. D'altro canto, la previsione della costituzione di enti di gestione provinciale, pure delineata da altri provvedimenti normativi, non è, allo stato, consentita a causa dell'esiguità dei fondi regionali e la stessa rappresentatività delle singole amministrazioni all'interno dell'ipotetico ente si pone su un piano problematico, considerato il gran numero di aree protette regionali che ci si appresta ad istituire. La scelta dell'affidamento definitivo della gestione dell'area protetta al Comune di Nardò appare così dettata dalla duplice esigenza di garantire, in tempi brevissimi, una gestione agile e poco dispendiosa e di rendere le amministrazioni locali protagoniste del proprio sviluppo, senza che la previsione di vincoli e norme di salvaguardia venga percepita come una "espropriazione" del territorio. È, altresì, contemplata la possibilità che, in caso di gravi inadempienze del Comune nella gestione del Parco, si faccia luogo al commissariamento dell'area protetta (art.15).

L'art. 4 riporta le norme generali e specifiche di tutela del territorio e dell'ambiente naturale da far valere su tutto il territorio dell'area protetta. Gli articoli 5-6-7-8 descrivono gli strumenti di attuazione di cui il Comune di Nardò, facendo riferimento alla L.R. 19/97, dovrà dotarsi per l'attuazione delle finalità istitutive del Parco: Piano Territoriale dell'area, Piano Pluriennale economico-sociale, Regolamento delle attività consentite all'interno della Riserva. Il Comune, dal momento dell'adozione degli strumenti di attuazione, avrà il compito di rilasciare nulla osta per tutte le opere che saranno svolte all'interno della Riserva (art. 9), sottoponendo le richieste di concessioni e/o autorizzazioni al vaglio dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali. Fino all'entrata in vigore degli strumenti di attuazione, i nulla osta saranno rilasciate dall'Ufficio Parchi e Riserve naturali dell'Assessorato all'Ecologia. Inoltre (art. 9, commi 6. e 7.) il Comune di Nardò è delegato, quale Autorità competente ai sensi della L. R. 11/2001, al rilascio dei pareri relativi alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui all'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE ed all'art. 5 del d.P.R. n. 357/1997 così

come modificato ed integrato dall'art. 6 del d.P.R. n. 120/2003, per piani ed interventi ricadenti in tutto o in parte nei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) IT9150007 "Torre Uluzzo", IT9150013 "Palude del Capitano" e IT9150024 "Torre Inserraglio". L'Ufficio comunale competente è tenuto a predisporre un elenco mensile contenente gli estremi degli interventi sottoposti a tale procedura e dei relativi esiti, da inviare all'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione della medesima procedura di Valutazione di Incidenza e l'eventuale formulazione, da parte dello stesso Ufficio Parchi e Riserve naturali, di osservazioni e richiami vincolanti volti a garantire la coerenza degli interventi con lo stato di conservazione complessivo dei pSIC.

Gli articoli 10 e 11 regolano, rispettivamente, le sanzioni per chi reca danni e non osserva le norme di salvaguardia e gli indennizzi che l'Amministrazione comunale dovrà erogare ai proprietari per eventuali danni economici causati alle attività agrosilvo-pastorali. L'art. 12 regola la sorveglianza del Parco, che dovrà essere garantita tramite personale dell'Amministrazione comunale e/o tramite convenzioni con altri enti pubblici, anche nazionali, operanti sul territorio.

La vigilanza sull'attuazione della legge e le funzioni di controllo amministrativo (art. 13) spettano alla struttura indicata dall'art. 23 della L.R. 19/97; ricadono sul Comune di Nardò una serie di obblighi finalizzati a consentire un continuo riscontro dell'attività amministrativa di gestione del Parco. E' prevista la pubblicazione sul B.U.R.P. di alcuni atti fondamentali di gestione, nonché lo stretto coordinamento con le politiche regionale in materia di aree protette. Con apposita deliberazione di Giunta Regionale potranno precisarsi ulteriormente le modalità del controllo e della vigilanza.

Con l'art. 15 si quantificano gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in Euro 50.000,00 a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006. Per gli esercizi successivi si provvederà al cofinanziamento regionale mediante iscrizione di specifico stanziamento sul Capitolo di spesa di competenza, sulla base degli

obiettivi raggiunti e della programmazione regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio
Parchi e R.N.
Ing. Francesca Pace

Il Dirigente del
Settore Ecologia
dott. Luca Limongelli

L'Assessore all'Ecologia
prof. Michele Losappio

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano"

INDICE

- Articolo 1 - Istituzione dell'area naturale protetta
- Articolo 2 – Finalità
- Articolo 3 – Ente di gestione
- Articolo 4 - Zonizzazione provvisoria
- Articolo 5 – Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale
- Articolo 6 – Strumenti di attuazione
- Articolo 7 – Piano territoriale dell'area naturale protetta
- Articolo 8 - Piano Pluriennale Economico Sociale
- Articolo 9 – Regolamento
- Articolo 10 – Nulla osta e pareri
- Articolo 11 - Sanzioni
- Articolo 12 – Indennizzi

Articolo 13 – Sorveglianza del territorio

Articolo 14 – Controllo

Articolo 15 – Commissariamento

Articolo 16 – Norme Finanziarie

Articolo 1

Istituzione dell'area naturale protetta

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 e dell'art. 2 della legge regionale 1 giugno 2004 n. 9, è istituito il Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano".

2. I confini del Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" ricadente sul territorio del Comune di Nardò, sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000, allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso l'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia e, in copia conforme, presso l'Amministrazione provinciale di Lecce, presso la sede dell'ente di gestione e presso l'Amministrazione comunale di Nardò.

3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione da eseguirsi a cura dell'ente di gestione con apposito finanziamento regionale.

Articolo 2

Finalità

1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" sono le seguenti:

- a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici ed idrogeologici superficiali e sotterranei;
- b) salvaguardare i valori ed i beni storico-architettonici;

- c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
- d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;
- e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
- f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
- g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
- h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Articolo 3

Ente di gestione

1. La gestione della Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" è affidata all'ente di gestione individuato nel Comune di Nardò, che vi provvederà coordinando strettamente i propri interventi con gli obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della natura e aree naturali protette.

2. Il Comune di Nardò, per la gestione dell'area protetta, organizza una struttura autonoma nell'ambito dell'amministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un direttore del Parco; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento dovrà essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dell'area protetta.

Articolo 4

Zonizzazione provvisoria

Fino all'approvazione del Piano territoriale di cui all'art. 7, il Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" è suddiviso nelle seguenti zone:

- zona 1, di rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale;

- zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale, connotata fortemente dalla presenza di attività antropiche.

2. Il Piano di cui all'art. 7 può apportare modifiche al confine delle zone e dettagliarle ulteriormente, come indicato all'art. 12 della L.394/91, al fine di una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.

Articolo 5

Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale

1. Sull'intero territorio del Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

- a) aprire nuove cave, miniere e discariche;
- b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'art.11, comma 4, della Legge 6 dicembre 1991, n.394, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
- c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, ad eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'ente di gestione. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
- e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'ente di gestione;
- f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
- g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici o

tali da incidere sulle finalità di cui al precedente articolo 2;

- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- j) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica.

2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 6 è fatto divieto di:

- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865. Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
- b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
- c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti Uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.

3. Fino all'approvazione del Piano Territoriale di cui all'art.7, ed esclusivamente nella zona 2, la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della L.R. 19/97, d'intesa con l'ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettera a) e b), solo se necessarie per effettuare adeguamenti di tipo tecnologico e/o igienico sanitario connessi all'applicazione della normativa vigente. Potranno inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento Aziendale redatto a norma del reg. CEE 1257/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Sono consentiti, previa valutazione da parte dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione

Puglia, interventi pubblici o privati, realizzati nel rispetto della normativa vigente, destinati a migliorare la fruizione della zona costiera, mediante l'utilizzazione di manufatti di tipo precario, amovibili, in legno o altro materiale naturale, tali da rispettare le esigenze di compatibilità ambientale dell'area.

5. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dei commi a) e b), dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e succ. mod. e int.

6. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi dovranno comunque essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area.

7. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici, ad istanza dell'ente di gestione.

8. All'interno del perimetro del Parco sono fatte salve le previsioni del PRG vigente del Comune di Nardò, relativamente ai comparti individuati come zone omogenee "C8-di sviluppo turistico-alberghiero" i cui Piani urbanistici esecutivi siano stati approvati alla data del 31.01.2005, ovvero alla stessa data abbiano concluso le procedure di valutazione previste dalla LR 11/2001; sono altresì fatti salvi l'acquisizione del parere dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia e gli ulteriori pareri previsti per legge.

Articolo 6 **Strumenti di attuazione**

Per l'attuazione delle finalità del Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano", l'ente di gestione di cui all'articolo 3 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:

- a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della L.R. 19/97;
- b) Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della L.R. 19/97;
- c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della L.R. 19/97.

Articolo 7 **Piano territoriale** **dell'area naturale protetta**

Il Piano territoriale della Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano", è predisposto dall'ente di gestione ed è adottato dal Consiglio Comunale di Nardò con i tempi e le modalità previste dall'art. 20 della L.R. 19/97. Esso deve:

- a) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
- b) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
- c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
- d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
- e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
- f) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
- h) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
- i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;
- j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sul sistema dunale;
- k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

Articolo 8

Piano Pluriennale Economico Sociale

1. Il Piano Pluriennale Economico Sociale del Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano", è adottato, contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area, dall'ente di gestione con il fine di individuare indirizzi ed obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della L.R. 19/97.

2. Il Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi ed alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

Articolo 9

Regolamento

1. Il regolamento ha la funzione di disciplinare, anche in deroga dei divieti di cui all'art. 4, l'esercizio delle attività consentite all'interno del Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano", ed è adottato dall'ente di gestione contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area.

Articolo 10

Nulla osta e pareri

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere ricadenti all'interno del Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente di gestione.

2. La documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione, entro dieci giorni dalla sua presentazione all'ente di gestione, è

inviata da quest'ultimo all'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia, che, nei venti giorni successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti. Qualora le integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, l'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la non conformità dell'istanza alle prescrizioni ed alle finalità della presente legge.

3. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole.

4. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'art. 2.

5. Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, il nulla osta preventivo è rilasciato dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia.

6. L'ente di gestione è delegato, quale Autorità competente ai sensi della L. R. 11/2001, al rilascio dei pareri relativi alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui all'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE ed all'art. 5 del d.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del d.P.R. n. 120/2003, per piani ed interventi ricadenti in tutto o in parte nei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) IT9150007 "Torre Uluzzo", IT9150013 "Palude del Capitano" e IT9150024 "Torre Inserraglio".

7. L'Ufficio competente dell'ente di gestione è tenuto a predisporre un elenco mensile contenente gli estremi degli interventi di cui al comma 6. e dei relativi esiti, da inviare all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza e l'eventuale formulazione, da parte dello stesso Ufficio Parchi e Riserve Naturali, di osservazioni e richiami vincolanti volti a garantire la coerenza degli interventi con lo stato di conservazione complessivo dei pSIC.

Articolo 11

Sanzioni

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'art. 30 della Legge 394/91.
2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a), comma 1 dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa di Euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), comma 1, dell'art.4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), e i), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,82 ad un massimo di Euro 258,22.
5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f), comma 1 dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 103,29 ad un massimo di Euro 1032,91.
6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa di Euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.
7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 1.032,91 ad un massimo di Euro 10.329,13.
8. Le violazioni di cui alla lettera j), comma 1, ed alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art.4, comma 2, comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'art.4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 566,00 ad un massimo di Euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'ente di gestione.

11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'art.30 della L.394/91.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689.

13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento di cui all'art.11 sono introitate nel bilancio dell'ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione del Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano".

Articolo 12

Indennizzi

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili situati nel Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano", sono erogati direttamente dall'ente di gestione, facendovi fronte con il proprio bilancio.

2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di cui all'art. 6 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:

- a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;
- b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

3. L'ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro 120 giorni dalla data della denuncia.

4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

Articolo 13 **Sorveglianza del territorio**

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'ente di gestione che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.

2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della Provincia di Lecce.

3. Ai fini della sorveglianza, l'ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2., della legge 394/91.

4. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo 44 della legge regionale 13 agosto 1998 n.27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria", è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'ente di gestione.

Articolo 14 **Controllo**

1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione del Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" sono affidate all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia.

2. Le modalità dell'attività di controllo possono essere precisate da apposite direttive, da emanarsi con deliberazione di Giunta regionale, che potranno prevedere anche l'obbligo dell'adozione di determinati sistemi di contabilità, nonché l'adozione di specifiche procedure di controllo della gestione.

3. In ogni caso, l'ente di gestione adotta, annualmente, un documento preventivo decisionale coerente con le linee generali di intervento definite dall'Assessorato regionale all'Ecologia. Tale documento dovrà essere approvato dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali e, successivamente, pubblicato sul B.U.R.P.

4. L'ente di gestione provvede ad inviare all'Ufficio Parchi e Riserve naturali, con cadenza semestrale, un rendiconto delle somme impegnate e pagate, che sarà pubblicato sul B.U.R.P.

Articolo 15 **Commissariamento**

In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore all'Ecologia può nominare, per un periodo determinato, un commissario che sostituisce l'ente nella gestione del Parco Naturale Regionale.

Articolo 16 **Norma finanziarie**

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico dell'ente di gestione.

2. Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei ad integrare gli stanziamenti comunali nei limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nei bilanci regionali.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono stanziati Euro 50.000,00 a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.

DISEGNO DI LEGGE 23 gennaio 2006, n. 5

“Istituzione della riserva naturale regionale orientata ‘Palude la Vela’”

Relazione illustrativa

In attuazione della L.R. 19/97 “Norme per l’istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia”, il Presidente della Giunta Regionale ha convocato la pre-conferenza per l’area naturale “Riserva naturale regionale orientata Palude La Vela” sita nel Comune di Taranto ed individuata dalla stessa Legge Regionale all’art. 5, scheda B4.

La pre-conferenza ha l’obiettivo di individuare le linee guida per la redazione del documento di indirizzo di cui all’art. 22, comma 1, della Legge 394/91 (legge quadro nazionale sulle aree protette).

Alla pre-conferenza sono stati invitati: l’Amministrazione Provinciale di Taranto, l’Amministrazione Comunale di Taranto, le competenti Amministrazioni dello Stato, i Consorzi di Bonifica, le Associazioni Agricole Imprenditoriali e Protezionistiche.

Gli incontri svolti hanno portato all’elaborazione e sottoscrizione del documento di indirizzo, che rappresenta la base di lavoro per il presente schema di disegno di legge.

La superficie totale della Riserva è di 116 ha. Si tratta di una zona umida ubicata a circa 8 Km dalla città di Taranto, lungo la parte orientale del Mar Piccolo, individuata come importante zona di sosta e svernamento per molte e rare specie acquatiche inserite nella Direttiva 92/43. A sud è delimitata da una pineta del demanio marittimo, ad ovest dal mare, a nord ed a est dalla strada che collega Taranto a Martina Franca ed al rione Paolo VI.

Circa 50 ha della palude sono acquitrini, parzialmente bordati da pinete (impianto artificiale di pino d’Aleppo) che occupano una superficie di quasi 60 ha. La parte restante dell’area è zona coltivata.

Le cenosi vegetali alofite ed igrofile sono rappresentate da *Salicornia fruticosa*, *Salicornia herbacea*, *Orbione portulacoides*, *Puccinella festucaeformis*, *Kochia hirsuta*, *Phragmites australis* e *Scirpus maritimum*.

Il popolamento a vertebrati comprende numerose specie, per buona parte appartenente alla classe

Uccelli. La zona è importante soprattutto come sito di sosta e svernamento dell’avifauna acquatica costituita soprattutto da acquatici, Ardeidi, Anatidi, Caratridi e Scolopacidi. Le specie più importanti sono Cavalieri d’Italia, Airone bianco maggiore, Airone cenerino, Garzetta, spatola, Mignattino, Moretta tabaccata, Starna zampenere e Fratino (nidificante).

Il presente schema di disegno di legge istituisce l’area naturale protetta regionale “Palude La Vela” (art.1) classificandola come “Riserva naturale orientata” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett a) della L.r. 19/97, la denomina “Riserva naturale regionale orientata Palude La Vela” e la delimita riportando, su cartografia in scala 1:10.000 la perimetrazione approvata, in sede di pre-conferenza, assieme al documento di indirizzo.

Sull’intero territorio varranno, a partire dall’adozione del d.d.l. da parte della Giunta Regionale, le norme di salvaguardia provvisorie di cui all’art. 8 della L.r. 19/97 ed all’art. 6 della L. 394/91, come riprese all’atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale.

All’art. 2 sono riportate le finalità che dovranno essere perseguite nella gestione della Riserva dal momento della sua istituzione.

La zonizzazione provvisoria, di cui all’art.3, suddivide il territorio della Riserva in zona 1 (zona centrale) e zona 2 (fascia di protezione), ed avrà validità fino all’approvazione del Piano Territoriale di cui all’art. 7 del presente disegno di legge e all’art. 20 della L.R. 19/97. La superficie totale del territorio della Riserva è di 115,86 ha di cui 101,24 ha perimetrati come zona 1 (zona centrale) ed i restanti come zona 2 (fascia di protezione). Nella zona 1 sono comprese le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale; nella zona 2 quelle che, pur contenendo valori ambientali e culturali, presentano una maggiore antropizzazione e che più si prestano per la promozione di attività produttive di tipo sostenibili. Il Piano Territoriale potrà modificare i confini delle zone e dettagliarle ulteriormente, così come indicato all’art.12 della L. 394/91, al fine di una più articolata tutela degli ambienti naturali ed una migliore integrazione tra difesa dell’ambiente ed attività umane.

L’art. 4 prevede che la gestione della Riserva sarà affidata a un Ente di gestione, che, provvisoriamente e per almeno tre anni dalla pubblicazione

della legge istitutiva, è individuato nell'Amministrazione Comunale di Taranto. È altresì previsto che, in caso di gravi inadempienze dell'Ente nella gestione della Riserva, si possa far luogo al commissariamento (art.15).

L'art. 5 riporta le norme generali e specifiche di tutela del territorio e dell'ambiente naturale da far valere su tutto il territorio dell'area protetta. Fino all'adozione del Piano Territoriale della Riserva, sarà possibile, da parte dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali dell'Assessorato Regionale all'Ecologia, concedere deroghe ad alcune norme di salvaguardia esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale e d'intesa con l'Ente gestore.

Gli articoli 6-7-8-9 descrivono gli strumenti di attuazione di cui l'Ente di gestione dovrà dotarsi per l'attuazione delle finalità istitutive della Riserva: Piano Territoriale dell'area, Piano Pluriennale economico-sociale, Regolamento delle attività consentite all'interno del Riserva. L'Ente di gestione, dal momento dell'adozione degli strumenti di attuazione, avrà il compito di rilasciare nulla osta per tutte le opere che saranno svolte all'interno della Riserva (art. 10); fino all'entrata in vigore degli strumenti di attuazione rilascerà parere obbligatorio. Inoltre, dalla data di costituzione dell'Ente di gestione e fino all'entrata in vigore degli strumenti di attuazione, le deroghe, così come riportato precedentemente, saranno rilasciate dall'Ufficio Parchi e Riserve naturali dell'Assessorato all'Ecologia, d'intesa con l'Ente di gestione.

Gli articoli 11 e 12 regolano, rispettivamente, le sanzioni per chi reca danni e non osserva le norme di salvaguardia e gli indennizzi che l'Ente di gestione dovrà risarcire ai proprietari per eventuali danni economici causati alle attività agro-silvo-pastorali. L'art. 13 regola la sorveglianza della Riserva, che dovrà essere garantita tramite personale dell'Ente di gestione e/o tramite convenzioni con altri enti pubblici, anche nazionali, operanti sul territorio.

Il controllo (art. 14) sulla corretta attuazione della legge istitutiva spetta alla struttura prevista dall'art. 23 della L.r. 19/97.

Con l'art. 16 si quantificano gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in Euro 50.000,00 a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'e-

sercizio finanziario 2006. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante iscrizione di specifico stanziamento sul Capitolo di spesa di competenza.

Il Dirigente dell'Ufficio Parchi e R.N.
Ing. Francesca Pace

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

L'Assessore regionale all'Ecologia
Prof. Michele Losappio

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela"

INDICE

- Articolo 1 - Istituzione dell'area naturale protetta
- Articolo 2 – Finalità
- Articolo 3 – Zonizzazione provvisoria
- Articolo 4 – Ente di gestione
- Articolo 5 – Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale
- Articolo 6 – Strumenti di attuazione
- Articolo 7 – Piano territoriale dell'area naturale protetta
- Articolo 8 - Piano Pluriennale Economico Sociale
- Articolo 9 - Regolamento
- Articolo 10 –Nulla osta e pareri
- Articolo 11 - Sanzioni

Articolo 12 – Indennizzi

Articolo 13 – Sorveglianza del territorio

Articolo 14 - Controllo

Articolo 15 - Commissariamento

Articolo 16 - Norme finanziarie

Articolo 1 Istituzione dell'area naturale protetta

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge Regionale Orientata 24 luglio 1997, n. 19, è istituita la Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela".

2. I confini della Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela" ricadente sul territorio del Comune di Taranto, è riportata nella cartografia in scala 1:10.000, allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia e, in copia conforme, presso l'Amministrazione provinciale di Taranto, presso la sede dell'Ente di gestione di cui all'art. 3 e presso l'Amministrazione comunale di Taranto.

3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione che sarà predisposta dalla Regione Puglia.

Articolo 2 Finalità

1. Le finalità istitutive della Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela" sono le seguenti:

- a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici ed idrogeologici superficiali e sotterranei;

- b) salvaguardare i valori ed i beni storico-architettonici;
- c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
- d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;
- e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
- f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
- g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
- h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Articolo 3 Zonizzazione provvisoria

Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7, la Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude la Vela", è suddivisa in:

- zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale, caratterizzata dalla presenza di solchi erosivi, boschi e vegetazione spontanea;
- zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale con presenza di un maggior grado di antropizzazione.

Articolo 4 Ente di gestione

1. La gestione della Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela" è affidata, in via provvisoria, e in ogni caso per un tempo non inferiore a tre anni, al Comune di Taranto, che vi provvederà coordinando strettamente i propri interventi con gli obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della natura e aree naturali protette.

2. Il Comune di Taranto, per la gestione dell'area protetta, organizza una struttura autonoma

nell'ambito dell'amministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un direttore della Riserva; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento dovrà essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dell'area protetta.

Articolo 5
Norme generali di tutela
del territorio e dell'ambiente naturale

1. Sull'intero territorio della Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

- a) aprire nuove cave, miniere e discariche;
- b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'art.11, comma 4, della L. n.394/91, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
- c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, ad eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'ente di gestione. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
- e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
- f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
- g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui al precedente articolo 2;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di

pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

- j) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali.

2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 7 è fatto divieto di:

- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865; Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
- b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
- c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti Uffici dell'Assessorato Regionale Orientata agricoltura e foreste.

3. Fino all'approvazione del Piano Territoriale della Riserva, la competente struttura regionale di cui all'art. 23 della L.R. 19/97, d'intesa con l'Ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle zone 2 di cui al precedente articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, potranno essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di Miglioramento Aziendale redatto a norma del Reg. C.E. 1257/99 e sue applicazioni e modifiche. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi dovranno essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area.

4. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dei commi a) e b), dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457.

5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici, ad istanza del Comune interessato.

Articolo 6 **Strumenti di attuazione**

Per l'attuazione delle finalità della Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela", l'ente di gestione di cui all'articolo 3 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:

- a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della L.R. 19/97;
- b) Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della L.R. 19/97;
- c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della L.R. 19/97.

Articolo 7 **Piano territoriale dell'area naturale protetta**

Il Piano territoriale della Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela", è predisposto dall'Ente di gestione ed è adottato dal Consiglio Comunale di Taranto con i tempi e le modalità previste dall'art. 20 della L.R. 19/97. Esso deve:

- a) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
- b) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
- c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
- d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;

- e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
- f) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
- h) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
- i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;
- j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sul sistema dunale;
- k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

Articolo 8 **Piano Pluriennale Economico Sociale**

1. Il Piano Pluriennale Economico Sociale della Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela", è adottato, contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area, dall'ente di gestione con il fine di individuare indirizzi ed obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della L.R. 19/97.

2. Il Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi ed alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

Articolo 9 **Regolamento**

Il regolamento ha la funzione di disciplinare, anche in deroga dei divieti di cui all'art. 4, l'eser-

cizio delle attività consentite all'interno della Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela", ed è adottato dall'ente di gestione contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area.

Articolo 10 **Nulla osta e pareri**

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere ricadenti all'interno della Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela" è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente di gestione.
2. La documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione, entro dieci giorni dalla sua presentazione all'Ente di gestione, è inviata da quest'ultimo all'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia, che, nei venti giorni successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti. Qualora le integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, l'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la non conformità dell'istanza alle prescrizioni ed alle finalità della presente legge.
3. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole.
4. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'art. 2.
5. Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, il nulla osta preventivo è rilasciato dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia.
6. L'Ente di gestione è delegato, quale Autorità competente ai sensi della L. R. 11/2001, al rilascio dei pareri relativi alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui all'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE ed all'art. 5 del d.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato del-

l'art. 6 del d.P.R. n. 120/2003, per piani ed interventi ricadenti in tutto o in parte nel proposto Sito di Importanza Comunitaria (pSIC) IT130004 "Mar Piccolo".

7. L'Ufficio competente dell'ente di gestione è tenuto a predisporre un elenco mensile contenente gli estremi degli interventi di cui al comma 6 e dei relativi esiti, da inviare all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza e l'eventuale formulazione, da parte dello stesso Ufficio Parchi e Riserve Naturali, di osservazioni e richiami vincolanti volti a garantire la coerenza degli interventi con lo stato di conservazione complessivo dei pSIC.

Articolo 11 **Sanzioni**

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'art. 30 della Legge 394/91.
2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a), comma 1 dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa di Euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), comma 1, dell'art.4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), e i), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,82 ad un massimo di Euro 258,22.
5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f), comma 1 dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 103,29 ad un massimo di Euro 1032,91.
6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa di Euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.

7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 1.032,91 ad un massimo di Euro 10.329,13.

8. Le violazioni di cui alla lettera j), comma 1, ed alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art.4, comma 2, comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'art.4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 566,00 ad un massimo di Euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'ente di gestione.

11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'art.30 della L.394/91.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689.

13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento di cui all'art.11 sono introitate nel bilancio dell'ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione della Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela".

Articolo 12

Indennizzi

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili situati nella Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela",

sono erogati direttamente dall'ente di gestione, facendovi fronte con il proprio bilancio.

2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di cui all'art. 7 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:

- a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;
- b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

3. L'Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro 120 giorni dalla data della denuncia.

4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

Articolo 13

Sorveglianza del territorio

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'ente di gestione che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.

2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della Provincia di Taranto e alle Guardie Ecologiche Volontarie.

3. Ai fini della sorveglianza, l'ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo Forestale

dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2., della legge 394/91.

4. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo 44 della legge regionale 13 agosto 1998 n.27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria", è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

Articolo 14 **Controllo**

1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione della Riserva Naturale Regionale Orientata "Palude La Vela" sono affidate all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia.

2. Le modalità dell'attività di controllo possono essere precisate da apposite direttive, da emanarsi con deliberazione di Giunta Regionale, che potranno prevedere anche l'obbligo dell'adozione di determinati sistemi di contabilità, nonché l'adozione di specifiche procedure di controllo della gestione.

3. In ogni caso, l'ente di gestione adotta, annualmente, un documento preventivo decisionale coerente con le linee generali di intervento definite dall'Assessorato Regionale all'Ecologia. Tale documento dovrà essere approvato dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali e, successivamente, pubblicato sul B.U.R.P.

4. L'ente di gestione provvede ad inviare all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali, con cadenza semestrale, un rendiconto delle somme impegnate e pagate, che sarà pubblicato sul B.U.R.P.

Articolo 15 **Commissariamento**

In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persi-

stente inattività, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Ecologia può nominare, per un periodo determinato, un commissario che sostituisce l'ente nella gestione della Riserva Naturale Regionale Orientata.

Articolo 16 **Norma finanziaria**

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico dell'ente di gestione.

2. Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei ad integrare gli stanziamenti comunali nei limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nei bilanci regionali.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono stanziati Euro 50.000,00 a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.

DISEGNO DI LEGGE 23 gennaio 2006, n. 6

"Istituzione della riserva naturale regionale orientata 'Bosco Incoronata'"

Relazione illustrativa

In attuazione della L.R. 19/97 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia", il Presidente della Giunta Regionale ha convocato la pre-conferenza per l'area naturale "Parco naturale regionale Bosco Incoronata" sito nel Comune di Foggia ed individuato dalla stessa Legge Regionale all'art. 5, scheda E4.

La pre-conferenza ha l'obiettivo di individuare le linee guida per la redazione del documento di indirizzo di cui all'art. 22, comma 1, della Legge 394/91 (legge quadro nazionale sulle aree protette).

Alla preconferenza sono stati invitati: l'Amministrazione Provinciale di Foggia, l'Amministrazione Comunale di Foggia, le competenti Amministrazioni dello Stato, i Consorzi di Bonifica, le Associazioni Agricole Imprenditoriali e Protezionistiche.

Gli incontri svolti hanno portato all'elaborazione e sottoscrizione del documento di indirizzo, che rappresenta la base di lavoro per il presente schema di disegno di legge.

Il Bosco dell'Incoronata è localizzato nel Tavoliere di Foggia ad una quota di circa 70 m. E' delimitato a nord dal fiume Cervaro, il cui corso è interessato da numerosi meandri, e a sud dal suo antico letto. Si tratta di una vera e propria isola di vegetazione naturale all'interno di un territorio intensamente coltivato.

Attualmente occupa una superficie di circa 320ha, di cui 162ha di bosco d'alto fusto, 115ha di pascoli e 43ha di seminativi. E' quindi un ambiente diversificato, rappresentativo degli ambienti che in passato ricoprivano buona parte del Tavoliere. Ciò che oggi resta dell'antico bosco si deve forse alla presenza nel luogo dell'omonimo Santuario dell'Incoronata, da secoli meta di pellegrinaggio e di cerimonie religiose.

La vegetazione prossima all'alveo fluviale è ricca di specie legnose igrofile con prevalenza di *Salix alba* L., che forma popolamenti inquadrabili nella associazione *Salicetum albae*, e di *Populus alba* L., i cui popolamenti si inquadrano nella associazione *Populetum albae*, mentre a tratti *Fraxinus oxycarpa* e *Carex remota* danno origine alla vegetazione igrofila, inquadrabile nella associazione *Carici-remotae-Fraxinetum angustifoliae*.

I pascoli permanenti, rappresentati da una vegetazione erbacea di specie annuali e perenni di tipo termoxerofilo si inquadra nella classe fitosociologica *Poetea bulbosae* Rivas Martinez 1975. Gli aspetti di vegetazione erbacea soggetti a più intenso disturbo da calpestio si inquadrano, invece, nella classe *Polygono-Poetea annuae* Rivas Martinez 1975, con più spiccate caratteristiche di nitrofilia.

Il presente schema di disegno di legge istituisce l'area naturale protetta regionale "Bosco Incoronata" (art.1) classificandola come "Parco Naturale" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett a) della L.r. 19/97, la denomina "Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata" e la delimita riportando la perimetrazione su cartografia in scala 1:25.000.

Sull'intero territorio entreranno in vigore, a partire dall'adozione del d.d.l. da parte della Giunta Regionale, le norme di salvaguardia provvisorie di cui all'art. 8 della L.r. 19/97 ed all'art. 6 della L. 394/91.

All'art. 2 sono riportate le finalità che dovranno essere perseguite nella gestione del Parco dal momento della sua istituzione.

La zonizzazione provvisoria, di cui all'art.3, suddivide il territorio del Parco in zona 1 (zona centrale) e zona 2 (fascia di protezione), ed avrà validità fino all'approvazione del Piano Territoriale di cui all'art. 7 del presente disegno di legge e all'art. 20 della L.R. 19/97. La superficie totale del Parco è di 1873 ha di cui 1060 ha in zona 1 (zona centrale) ed i restanti in zona 2 (fascia di protezione). Nella zona 1 sono comprese le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale; nella zona 2 quelle che, pur contenendo valori ambientali e culturali, presentano una maggiore antropizzazione e che più si prestano per la promozione di attività produttive di tipo sostenibili. Il Piano Territoriale potrà modificare i confini delle zone e dettagliarle ulteriormente, così come indicato all'art.12 della L. 394/91, al fine di una più articolata tutela degli ambienti naturali ed una migliore integrazione tra difesa dell'ambiente ed attività umane.

L'art. 4 riporta le norme, generali e specifiche, di tutela del territorio e dell'ambiente naturale da far valere su tutto il territorio dell'area protetta. Fino all'adozione del Piano Territoriale, sarà possibile, da parte dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato Regionale all'Ecologia, concedere deroghe ad alcune norme di salvaguardia esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale e d'intesa con l'Ente gestore.

L'art. 5 prevede che la gestione del Parco sia affidata a un Ente di gestione che è individuato nell'Amministrazione Comunale di Foggia. È altresì previsto che, in caso di gravi inadempienze dell'Ente nella gestione della Riserva, si possa far luogo al commissariamento (art.14).

Gli articoli 6-7-8-9 descrivono gli strumenti di attuazione di cui l'Ente di gestione dovrà dotarsi per l'attuazione delle finalità istitutive del Parco: Piano Territoriale dell'area, Piano Pluriennale economico-sociale, Regolamento delle attività consentite all'interno del Parco. L'Ente di gestione, dal momento dell'adozione degli strumenti di attua-

zione, avrà il compito di rilasciare nulla osta per tutte le opere che saranno svolte all'interno della Parco (art. 10); dalla pubblicazione della legge istitutiva del Parco fino all'entrata in vigore degli strumenti di attuazione, i nulla osta e le deroghe sono rilasciati dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato all'Ecologia.

L'art. 11 regola le sanzioni per chi reca danni e non osserva le norme di salvaguardia. L'art. 12 regola la sorveglianza del Parco, che dovrà essere garantita tramite personale dell'Ente di gestione e/o tramite convenzioni con altri enti pubblici, anche nazionali, operanti sul territorio.

Il controllo (art. 13) sulla corretta attuazione della legge istitutiva spetta alla struttura prevista dall'art. 23 della L.r. 19/97.

Con l'art. 15 si quantificano gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in Euro 50.000,00 a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante iscrizione di specifico stanziamento sul Capitolo di spesa di competenza.

Gli artt. 16 e 17 sono stati inseriti nel presente disegno di legge per omogeneizzare l'attuale indirizzo normativo in tema di aree protette regionali monocomunali. Così come nel caso di "Bosco Incoronata", anche altre aree protette già istituite sono interamente ricomprese nei confini di una sola amministrazione comunale. In questi casi, la scelta dell'affidamento definitivo della gestione dell'area protetta al Comune in cui è localizzata, appare dettata dalla duplice esigenza di garantire una gestione immediata, agile e poco dispendiosa e di rendere l'amministrazione locale protagonista dello sviluppo dell'area. Nel caso delle tre aree protette localizzate nel Comune di Brindisi, la legge che le ha originariamente istituite nulla diceva in ordine alla loro gestione provvisoria, in attesa della effettiva costituzione, mai avvenuta, di un ente di gestione provinciale. Nei tre anni dalla loro istituzione, pertanto, non si è avuta alcuna forma di gestione ed era urgente provvedere in tal senso. Con questo DDL si affida la gestione delle aree al Comune di Brindisi, puntualizzando le norme di coordinamento con le politiche regionali di indirizzo e controllo. Nel caso di un'area, localizzata in parte nel Comune di San Pietro Vernotico, su

richiesta degli stessi Comuni, si è fatto riferimento alle norme del Testo Unico degli Enti Locali che prevedono forme di convenzionamento per la gestione di determinati servizi. Gli stessi principi sono stati applicati nel caso di Manduria dove tuttavia, già nella legge istitutiva dell'area protetta, la gestione della stessa veniva affidata all'amministrazione comunale, seppur solo in via provvisoria.

Il Dirigente dell'Ufficio Parchi e R.N. f.f.
Ing. Francesca Pace

Il Dirigente del Settore Ecologia
dott. Luca Limongelli

L'Assessore regionale all'Ecologia
Prof. Michele Losappio

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Riserva Naturale Regionale Orientata "Bosco Incoronata"

INDICE

- Articolo 1 - Istituzione dell'area naturale protetta
- Articolo 2 - Finalità
- Articolo 3 - Zonizzazione provvisoria
- Articolo 4 - Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale
- Articolo 5 - Ente di gestione
- Articolo 6 - Strumenti di attuazione
- Articolo 7 - Piano territoriale dell'area naturale protetta
- Articolo 8 - Piano Pluriennale Economico Sociale

Articolo 9 - Regolamento

Articolo 10 - Nulla osta e pareri

Articolo 11 - Sanzioni

Articolo 12 - Sorveglianza del territorio

Articolo 13 - Controllo

Articolo 14 - Commissariamento

Articolo 15 - Norme finanziarie

Articolo 16 - Gestione di aree monocomunali in Provincia di Brindisi

Articolo 17 - Gestione di aree monocomunali in Provincia di Taranto

Articolo 1

Istituzione dell'area naturale protetta

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituito il Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata".

2. I confini del Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata" ricadente sul territorio del Comune di Foggia, sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000, allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia e, in copia conforme, presso l'Amministrazione provinciale di Foggia, presso la sede dell'Ente di gestione di cui all'art. 5

3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione che sarà predisposta dal Comune di Foggia con fondi regionali.

Articolo 2

Finalità

1. Le finalità istitutive del Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata" sono le seguenti:

- a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici ed idrogeologici superficiali e sotterranei;
- b) salvaguardare i valori ed i beni storico-architettonici;
- c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti naturali;
- d) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
- e) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
- f) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
- g) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Articolo 3

Zonizzazione provvisoria

Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7, il Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata", è suddiviso in:

- zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale, caratterizzata dalla presenza di solchi erosivi, boschi e vegetazione spontanea;
- zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale con presenza di un maggior grado di antropizzazione.

Articolo 4

Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale

1. Sull'intero territorio del Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salva-

guardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

- a) aprire nuove cave, miniere e discariche;
- b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'art. 11, comma 4, della L. n. 394/91, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
- c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, ad eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
- e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
- f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
- g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui al precedente articolo 2;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- j) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali.

2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 7 è fatto divieto di:

- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865;

- b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
- c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti Uffici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari.

3. Fino all'approvazione del Piano Territoriale del Parco, la competente struttura regionale di cui all'art. 23 della L.R. 19/97, d'intesa con l'Ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b) esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, potranno essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di Miglioramento Aziendale redatto a norma del Reg. C.E. 1257/99 e sue applicazioni e modifiche. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti ove più restrittive. In tutti i casi dovranno essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area.

4. Sull'intero territorio del Parco è consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 1, del D.p.r. 6 giugno 2001 n. 380.

Articolo 5 **Ente di gestione**

1. La gestione del Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata" è affidata al Comune di Foggia, che vi provvederà coordinando strettamente i propri interventi con gli obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della natura e aree naturali protette.

2. Il Comune di Foggia, per la gestione dell'area protetta, organizza una struttura autonoma nell'ambito dell'amministrazione comunale. Il Sin-

daco può nominare un direttore della Riserva; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento dovrà essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dell'area protetta.

Articolo 6 **Strumenti di attuazione**

Per l'attuazione delle finalità del Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata", l'Ente di gestione si dota dei seguenti strumenti di attuazione:

- a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della L.R. 19/97;
- b) Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della L.R. 19/97;
- c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della L.R. 19/97.

Articolo 7 **Piano territoriale dell'area naturale protetta**

Il Piano territoriale del Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata", è adottato dal Consiglio Comunale di Foggia con i tempi e le modalità previste dall'art. 20 della L.R. 19/97. Esso deve:

- a) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
- b) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
- c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
- d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
- e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
- f) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;

- h) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
- i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;
- j) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

Articolo 8 **Piano Pluriennale Economico Sociale**

1. Il Piano Pluriennale Economico Sociale del Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata", è adottato, contestualmente all'adozione del Piano Territoriale dell'area protetta, con il fine di individuare indirizzi ed obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della L.R. 19/97.

2. Il Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi ed alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

Articolo 9 **Regolamento**

Il Regolamento ha la funzione di disciplinare, anche in deroga dei divieti di cui all'art. 4, l'esercizio delle attività consentite all'interno del Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata", ed è adottato contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area protetta.

Articolo 10 **Nulla osta e pareri**

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere ricadenti all'interno del Parco Naturale Regionale "Bosco

Incoronata" è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.

2. La documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione, entro dieci giorni dalla sua presentazione all'Ente di gestione, è inviata da quest'ultimo all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia, che, nei venti giorni successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti. Qualora le integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, l'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la non conformità dell'istanza alle prescrizioni ed alle finalità della presente legge.

3. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole.

4. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il Regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'art. 2.

5. Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, il nulla osta preventivo è rilasciato dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia.

Articolo 11 **Sanzioni**

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'art. 30 della Legge 394/91.

2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a), comma 1 dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa di Euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.

3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), comma 1, dell'art.4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia

4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c),

d), e), e i), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,82 ad un massimo di Euro 258,22.

5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f), comma 1 dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 103,29 ad un massimo di Euro 1032,91.

6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa di Euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.

7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 1.032,91 ad un massimo di Euro 10.329,13.

8. Le violazioni di cui alla lettera j), comma 1, ed alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art.4, comma 2, comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'art.4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 566,00 ad un massimo di Euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.

11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'art.30 della L.394/91.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della L.n. 689/89.

13. Le somme riscosse ai sensi del presente arti-

colo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento di cui all'art.9 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione del Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata".

Articolo 12 **Sorveglianza del territorio**

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.

2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della Provincia di Foggia e alle Guardie Ecologiche Volontarie.

3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2., della legge 394/91.

4. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo 44 della L.R. n.27/98 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria", è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

Articolo 13 **Controllo**

1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione del Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata" sono affidate all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia.

2. Le modalità dell'attività di controllo possono essere precisate da apposite direttive, da emanarsi con deliberazione di Giunta Regionale, che potranno prevedere anche l'obbligo dell'adozione

di determinati sistemi di contabilità, nonché l'adozione di specifiche procedure di controllo della gestione.

3. In ogni caso, l'Ente di gestione adotta, annualmente, un documento preventivo decisionale coerente con le linee generali di intervento definite dall'Assessorato Regionale all'Ecologia. Tale documento dovrà essere approvato dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali e, successivamente, pubblicato sul B.U.R.P.

4. L'Ente di gestione provvede ad inviare all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali, con cadenza semestrale, un rendiconto delle somme impegnate e pagate, che sarà pubblicato sul B.U.R.P.

Articolo 14 **Commissariamento**

In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Ecologia, può nominare, per un periodo determinato, un commissario che sostituisce l'Ente nella gestione del Parco Naturale Regionale.

Articolo 15 **Norme finanziarie**

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico dell'Ente di gestione.

2. Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei ad integrare gli stanziamenti comunali nei limiti di quanto previsto nel bilancio regionale.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono stanziati Euro 50.000,00 a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.

Articolo 16
Gestione di aree monocomunali
in Provincia di Brindisi

1. La gestione delle aree protette regionali monocomunali “Parco Naturale Regionale Saline di Punta della Contessa” e “Riserva Naturale Regionale Orientata Boschi di Santa Teresa e dei Lucci”, istituite, rispettivamente, con la L. R. n. 28/02 e n. 23/02, e situate interamente nel territorio del Comune di Brindisi, è affidata al Comune di Brindisi che è individuato quale Ente di Gestione. La gestione della “Riserva Naturale Regionale Bosco di Cerano”, istituita con la L.R. n. 26/02 è affidata al Comune di Brindisi e a quello di San Pietro Vernotico, che coordinano i propri interventi ai sensi dell’art.30 del D.L. 267/2000
2. Il Comune di Brindisi, per la gestione delle aree di cui al comma precedente, organizza una struttura autonoma nell’ambito dell’amministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un direttore delle aree protette; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento deve essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dell’area.
3. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni è affidato all’Ente di gestione, fatto salvo quanto previsto dai commi 2,3 e 4 del precedente art. 10.
4. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione delle aree di cui al precedente comma 1 sono affidate all’Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia, che le esercita ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del precedente art. 13. Le aree possono essere, altresì, soggette al commissariamento di cui al precedente art.14.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge non compatibili col presente articolo.

Articolo 17
Gestione di aree monocomunali
in Provincia di Taranto

1. La gestione delle Riserve naturali regionali orientate del Litorale Tarantino Orientale, istituite con la L.R. n. 24/02 è affidata, in via definitiva, al Comune di Manduria che è individuato quale Ente di gestione.
2. Il Comune di Manduria, per la gestione dell’area di cui al comma precedente, organizza una struttura autonoma nell’ambito dell’amministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un direttore dell’ area protetta; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento deve essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dell’area.
3. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni è affidato all’Ente di gestione, fatto salvo quanto previsto dai commi 2,3 e 4 del precedente art. 10.
4. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione delle aree di cui al precedente comma 1 sono affidate all’Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia, che le esercita ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del precedente art. 13. Le aree possono essere, altresì, soggette al commissariamento di cui al precedente art.14.
5. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge non compatibili col presente articolo.

(*) LEGGE REGIONALE 24 luglio 1997, n. 19

Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia.

**Articolo 8
(Misure di salvaguardia)**

1. Dalla data di adozione dello schema di disegno di legge di cui all'art. 6, comma 3, sulle aree della perimetrazione provvisoria del disegno di legge operano le misure di salvaguardia di cui all'art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, è vietato:
 - a) aprire nuove cave;
 - b) esercitare l'attività venatoria;
 - c) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
 - d) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali.
2. Gli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi sono autorizzati dall'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, secondo le norme e i regolamenti vigenti fino all'adozione del piano del Parco di cui all'art. 20.
3. Sulle aree per le quali operano le misure di salvaguardia si applicano le misure di incentivazione di cui all'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
4. In applicazione del medesimo art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la Regione destina ai Comuni e alle Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un'area protetta una quota non inferiore al venti per cento delle risorse totali attribuitele da leggi e programmi nazionali e comunitari in materia di tutela e valorizzazione ambientale.

ATTENZIONE:

IL NUMERO DI C/C POSTALE PER I VERSAMENTI È CAMBIATO.

IL NUOVO NUMERO È **60225323**.

UTILIZZARE I BOLLETTINI PRESTAMPATI INDICANDO NELL'APPOSITA CASELLA

IL NUMERO DI CODICE PER IL **B.U. N. 3119**.

